



# COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

### Deliberazione n. 58 del 18-06-2020

Adunanza – Prima convocazione – Seduta .

### **OGGETTO: IMU ANNO 2020 ACCONTO - DETERMINAZIONI A FAVORE DI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE DA EMERGENZA SANITARIA COVID19**

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Reggente Sattin Rita, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **16** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Amà Alessandro – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Colombari Antonella  
Tumiati Clara  
Caleffi Monica

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pagnoni Fabrizio	Presente	Colombari Antonella	Presente
Capatti Elena	Presente	Amà Alessandro	Presente
Tosi Davide	Presente	Farina Diego	Presente
Grandi Alessandro	Presente	Bassi Enrico	Presente
Tumiati Antonio	Presente	Berneschi Martina	Presente
Bruciaferri Enrico	Presente	Celati Anna	Assente
Bertelli Carlo	Presente	Tumiati Clara	Presente
Barbi Denis	Presente	Caleffi Monica	Presente
Rossetti Michela	Presente		

**PRESENTI N. 16**

**ASSENTI N. 1**

**OGGETTO: IMU ANNO 2020 ACCONTO - DETERMINAZIONI A FAVORE DI CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE DA EMERGENZA SANITARIA COVID19**

Si dà atto che:

- 1) la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90;
- 2) sono presenti gli Assessori: Orsini Franca, Cirelli Bruna, Baraldi Massimo, Grandi Simone, Pirani Cristiano;
- 3) giustifica l'assenza il Consigliere Celati Anna.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

La relazione dell'Assessore Grandi Simone e gli interventi dei Consiglieri, su unanime decisione del Consiglio di trattazione congiunta dei punti nn. 10, 11, 12, 13 e 14 iscritti all'O.D.G. della seduta, sono riportati nella premessa dell'atto consiliare n. 54 del 18-06-2020 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento generale entrate".

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»*;

il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;

l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»*;

l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*;

l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti indicati nella medesima norma, vale a dire l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l'ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente;

DATO ATTO che

- il comma 777, lett. b) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) ...;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari".

- la risoluzione n. 5/DF del 2020 del Dipartimento delle Finanze del MEF, ritiene che gli enti locali possano, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore;

- sulla base del comma 777 dell'art.1 della legge n. 160, la possibilità di differimento da parte del comune, preclusa in via generale dal comma 762 del medesimo articolo, può essere prevista qualora ricorrano "situazioni particolari" fra le quali la risoluzione cita: " è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto";

CONSIDERATO che

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;

- la grave crisi dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti gravi difficoltà economiche;

DATO ATTO che

l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente;

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

Ritenuto che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa all'anno di imposta 2020 entro il 16 settembre 2020, per la sola quota di competenza Comunale e limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, così come individuate nel deliberato, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune, resta esclusa dall'intervento la quota IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D nonché la quota IMU di tutte le altre unità immobiliari ove il contribuente (soggetto passivo dell'imposta) non ha registrato difficoltà economica.

Considerato che

la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Dato atto che

tale previsione non incide sugli equilibri del bilancio e ciò è attestato nell'espressione del parere del responsabile del servizio finanziario.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, giusto Verbale n.381 del 15/06/2020, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi / Entrate ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Ragioneria, Economato e Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti n. 5 (Bassi Enrico, Berneschi Martina, Farina Diego, Tumiati Clara e Caleffi Monica), palesemente espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

1) Di confermare la scadenza dell'acconto IMU 2020, fissata al 16 giugno 2020, per la quota statale afferente tutte le unità immobiliari in categoria catastale D, nonché per tutte le altre unità immobiliari ove i contribuenti (soggetti passivi dell'imposta) non hanno registrato difficoltà economiche derivate da emergenza sanitaria COVID-19;

2) Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, che i termini di versamento della quota IMU di spettanza comunale – IMU quota Comune, sono previsti al 16 settembre 2020, tenuto conto della facoltà concessa dal comma 777, lett. b) e dal comma 775 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e della risoluzione n. 5/DF del 2020 del Dipartimento delle Finanze del MEF, limitatamente ai contribuenti (soggetti passivi) che hanno registrato difficoltà economiche derivate da emergenza sanitaria COVID-19, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) Per le persone fisiche

-di aver perso il posto di lavoro

-di essere stato posto in cassa integrazione

-di aver usufruito dei buoni spesa per generi alimentari, di cui all'ordinanza n. 658/2020 della protezione civile

-di essere disoccupato, privo di occupazione anche occasionale, e di essere sprovvisto di risorse finanziarie necessarie ad adempiere nei termini;

b) Per le persone giuridiche e persone fisiche titolari di partita IVA

-di essere stato costretto dai provvedimenti governativi alla chiusura della propria attività economica per il periodo disposto dai DPCM emanati;

-di aver chiuso la propria attività economica in quanto non in grado di assicurare adeguati livelli di sicurezza al fine di evitare il contagio da COVID-19 per il periodo disposto dai DPCM emanati;

-di non aver chiuso la propria attività, ma di registrare un calo di fatturato o difficoltà di ricevere pagamenti delle proprie fatture, tali da peggiorare la situazione finanziaria dell'azienda;

3) di dare atto che le condizioni di cui al punto 2 dovranno essere attestate entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune e messo a disposizione sul sito istituzionale;

4) di dare atto che il Settore Tributi provvederà ad effettuare i dovuti accertamenti e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvederà ad applicare le sanzioni e gli interessi;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 777, lett. b) e comma 775 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e della risoluzione n. 5/DF del 2020 del Dipartimento delle Finanze del MEF, il pagamento IMU acconto 2020 al 16 Settembre 2020 non comporta l'applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che si trovino nelle situazioni di cui al punto 2);

6) di dare atto che la presente deliberazione, in forza delle norme in premessa richiamate, ha natura regolamentare ed entra in vigore ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, il 1^gennaio 2020"

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tributi Unico Associato Matteucci Emanuela; cui viene dato incarico, con la presente deliberazione, a porre in atto gli adempimenti conseguiti.  
Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti n. 5 (Bassi Enrico, Berneschi Martina, Farina Diego, Tumiatì Clara e Caleffi Monica), palesamente espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

ME/It



# **COMUNE DI COPPARO**

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE**  
Amà Alessandro

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Sattin Rita

Proposta N. 51  
TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: IMU ANNO 2020 ACCONTO - DETERMINAZIONI A FAVORE DI  
CONTRIBUENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE DA EMERGENZA SANITARIA  
COVID19

Responsabile del procedimento: Matteucci Emanuela

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16-06-2020

IL RESPONSABILE  
Matteucci Emanuela  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 17-06-2020

IL RESPONSABILE  
Zucchini Mario  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)